

Città Metropolitana Firenze



Prot Nr. 0036594/2019

17/07/2019

Cl. 012.03.01



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14/6/2019

Il giorno 14/6/2019 alle ore 18.30 in Via Pratesi 11- sede legale del Cenac - Centro di ascolto di Coverciano già ONLUS - è costituita l'Assemblea generale del Cenac indetta, a mezzo mail ufficiale inoltrata in data 03/06/2019, per deliberare in ordine alla redazione del nuovo statuto associativo in adesione delle disposizioni previste dalla "disciplina relativa all'adeguamento statutario, contenuta nel co. 2, art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), e modificata dal D.Lgs. n. 105/2018 (c.d. decreto 'correttivo') e chiarita con la Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro".

Risultano presenti:

Conti Laura, D'Amato Cecilia (per delega), Borselli Liliana, Sarti Maria, Mauro Maggi, Latrucci Alfiero, Garigliani Alessandra, Anna Santoro, Gioia Chiaramonti, Sgalla Giampiero, Fantini Angela, Brunori Maria Teresa, Fanfani Lucia, Cantarella Nelda, Favilla Adriana, Binazzi Isabella, Marcabi Giuliana, Tatini Giuseppe, Cocchi Giampiero, Cresci Serena, Brunamonti Manuela, Irco Pierluigi, Castellani Franco (per delega), Gualtieri Siriana (per delega), Rossi Laura (per delega), Guasconi Laura (per delega), Tombelli Tazio (per delega), Stiacchi Vanna (per delega), Francesca Brunori (per delega), Palagi Luisa (per delega), Martinelli Cecilia (per delega), Marino Antonia (per delega), Chiarantini Elena (per delega), Livi Maddalena (per delega), Bigagli Maria Adele (per delega), Cerasi Gabriella (per delega), Don Marco Zanobini (per delega), Don Paolo Tarchi (per delega), Don Luciano Genovese (per delega), Don Leonardo Guerri (per delega), Don Giuliano Landini (per delega), Paola Maioli.

I presenti designano, in qualità di Presidente di questa Assemblea costitutiva, il Sig. Alfiero Lastrucci, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Brunamonti Manuela quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto la convocazione dell'assemblea generale e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento della Associazione, che non sarà più una ONLUS bensì ODV ovvero organizzazione di volontariato.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") una associazione avente la seguente denominazione:

"CENAC - CENTRO DI ASCOLTO DI COVERCIANO ODV".

L'associazione, ha sede legale nel Comune di Firenze In Via Pratesi 11, e sede secondaria Via Rubieri 5r. ed ha durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione



Centro di Ascolto di Coverciano – ONLUS - C.F.94050050486

Sede - Via Pratesi, 11 - 50135 Firenze - Tel 0556122035

Scuola di Italiano – Via Rubieri, 5 - 50137 Firenze – Tel. 055667604

Mail: cenacfirenze@gmail.com - Mailpec: cenac@legalmail.it - www.cenacfirenze.it

al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

I presenti stabiliscono confermato gli organi già nominati precisamente:

Presidente Laura Conti

Vice presidente Franco Castellani

Comitato di Gestione : Laura Conti, Franco Castellani, Gioia Chiaramonti, Maria Teresa Brunori, Angela Fantini, Manuela Brunamonti.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea a maggioranza approva.

L'assemblea termina alle ore 19.30.

Firenze, 14/6/2019

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Alfiero Lastrucci)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Manuela Brunamonti)

VISTO DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
(Laura Conti)

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE

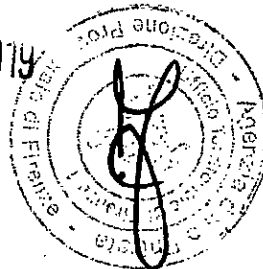
ATTO REGISTRATO IL

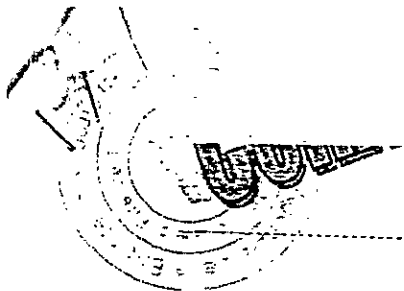
N. ESATTI EURO

5320

DIRETTORE

4 LUG, 2019





VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14/6/2019

Il giorno 14/6/2019 alle ore 18.30 in Via Pratesi 11- sede legale del Cenac - Centro di ascolto di Coverciano già ONLUS - è costituita l'Assemblea generale del Cenac indetta, a mezzo mail ufficiale inoltrata in data 03/06/2019, per deliberare in ordine alla redazione del nuovo statuto associativo in adesione delle disposizioni previste dalla "disciplina relativa all'adeguamento statutario, contenuta nel co. 2, art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), e modificata dal D.Lgs. n. 105/2018 (c.d. decreto 'correttivo') e chiarita con la Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro".

Risultano presenti:

Conti Laura, D'Amato Cecilia (per delega), Borselli Liliana, Sarti Maria, Mauro Maggi, Latrucci Alfiero, Garigliani Alessandra, Anna Santoro, Gioia Chiaramonti, Sgalla Giampiero, Fantini Angela, Brunori Maria Teresa, Fanfani Lucia, Cantarella Nelda, Favilla Adriana, Binazzi Isabella, Marcabi Giuliana, Tatini Giuseppe, Cocchi Giampiero, Cresci Serena, Brunamonti Manuela, Irco Pierluigi, Castellani Franco (per delega), Gualtieri Siriana (per delega), Rossi Laura (per delega), Guasconi Laura (per delega), Tombelli Tazio (per delega), Stiacchi Vanna (per delega), Francesca Brunori (per delega), Palagi Luisa (per delega), Martinelli Cecilia (per delega), Marino Antonia (per delega), Chiarantini Elena (per delega), Livi Maddalena (per delega), Bigagli Maria Adele (per delega), Cerasi Gabriella (per delega), Don Marco Zanobini (per delega), Don Paolo Tarchi (per delega), Don Luciano Genovese (per delega), Don Leonardo Guerri (per delega), Don Giuliano Landini (per delega), Paola Maioli.

I presenti designano, in qualità di Presidente di questa Assemblea costitutiva, il Sig. Alfiero Lastrucci, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Brunamonti Manuela quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto la convocazione dell'assemblea generale e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento della Associazione, che non sarà più una ONLUS bensì ODV ovvero organizzazione di volontariato.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") una associazione avente la seguente denominazione:

"CENAC - CENTRO DI ASCOLTO DI COVERCIANO ODV".

L'associazione, ha sede legale nel Comune di Firenze In Via Pratesi 11, e sede secondaria Via Rubieri 5r. ed ha durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione



Centro di Ascolto di Coverciano – ONLUS – C.F. 94050050486

Sede: Via Pratesi, 11 - 50135 Firenze - Tel. 0556122035

Scuola di Italiano – Via Rubieri, 5 - 50137 Firenze – Tel. 055667604

Mail: cenacfirenze@gmail.com - Mailpec: cenac@legalmail.it - www.cenacfirenze.it

al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

I presenti stabiliscono confermato gli organi già nominati precisamente:

Presidente Laura Conti

Vice presidente Franco Castellani

Comitato di Gestione : Laura Conti, Franco Castellani, Gioia Chiaramonti, Maria Teresa Brunori, Angela Fantini, Manuela Brunamonti.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea a maggioranza approva.

L'assemblea termina alle ore 19.30.

Firenze, 14/6/2019

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Alfiero Lastrucci)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Manuela Brunamonti)

VISTO DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
(Laura Conti)

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE

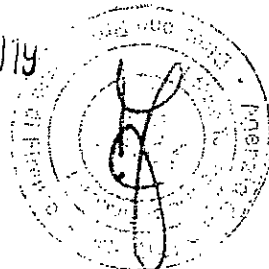
ATTO REGISTRATO IL

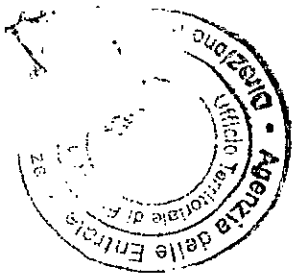
N. ESATTI EURO

5320

DIRETTORE

04 LUG, 2019





STATUTO **Organizzazione di Volontariato (ODV)**

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

" CENAC – Centro di Ascolto di Coverciano - ODV (organizzazione di volontariato), da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze, Via Mario Pratesi nr.11 -50135 Firenze.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalente di attività in favore di terzi, di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, nr. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa.

L'Associazione non ha scopo di lucro ma opera esclusivamente per fini di volontariato e quindi per la prestazione di attività personali, spontanee e gratuite, esclusivamente per fini di solidarietà, ed ha per scopo: l'incontro, l'ascolto e l'aiuto di qualsiasi persona in stato di bisogno; la diffusione della cultura della carità ed il sostegno dei gruppi caritativi parrocchiali e delle altre associazioni di volontariato; lo stimolo, l'informazione ed il coordinamento del volontariato cattolico. L'Associazione intende ispirarsi ai principi del volontariato cattolico e pertanto si impegna a rispettare gli indirizzi delle cinque Parrocchie fondatrici (Santa Caterina da Siena, Santa Maria a Coverciano, San Martino a Mensola, Santa Maria a Settignano e San Zanobi e Santi Fiorentini). A conferma di ciò le decisioni che saranno assunte, sia dal Comitato di gestione che dall'Assemblea degli associati, saranno sottoposte a ratifica da parte dei Soci fondatori.

Per il raggiungimento del suo scopo l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti o degli altri operatori volontari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dal Comitato di Gestione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Possono essere ammessi quali associati volontari, possibilmente presentati dalle Parrocchie aderenti, cittadini che accettano il presente Statuto ed i deliberati degli Organi sociali.

I soci si dividono in:

- soci fondatori: i Parroci pro-tempore delle Parrocchie indicate nell'atto costitutivo e di altre che siano ammesse;
- soci ordinari: volontari dietro presentazione di domanda, accolta o meno, a insindacabile giudizio, purché motivato, dal Comitato in carica.

I soci volontari attivi sono assicurati ai sensi dei Decreti ministeriali sul volontariato. Gli associati potranno essere espulsi, per gravi motivi o per morosità, su deliberazione dell'Assemblea; in nessun caso l'associato ceduto o espulso potrà pretendere il rimborso di quanto versato per quote o la liquidazione della propria quota.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge; ovvero per le ODV il numero minimo è di 7 associati.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato di Gestione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Comitato di Gestione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato anche con silenzio assenso.

Il Comitato di Gestione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato di Gestione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato di Gestione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Comitato di Gestione.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso.

ART. 7 **(Assemblea)**

L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata dal Comitato di gestione con lettere o mail spedite agli associati all'indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno cinque giorni prima, di quello stabilito per l'adunanza; ma sarà validamente costituita anche in mancanza di dette formalità, quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati ed il Comitato di gestione al completo. Le Assemblee potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché nel territorio della Repubblica italiana. L'Assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione o, in sua assenza, da persona eletta dalla stessa; le deliberazioni dovranno essere fatte constatare da verbale da redigersi (a cura di un Segretario nominato dalla Assemblea) su apposito libro o sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche sull'ammontare del contributo annuale degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera su quant'altro di interesse dell'Associazione venga a lei sottoposto dal Comitato di Gestione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi,
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Comitato di gestione)

Il Comitato di Gestione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato di gestione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Comitato di Gestione è formato da un numero di 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato di gestione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato di gestione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato a maggioranza dai componenti del Comitato di Gestione una volta eletti dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Comitato di Gestione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato di Gestione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di Gestione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo da proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 12 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il "rendiconto di cassa" il primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato di Gestione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ed è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

**ART. 13
(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato di Gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Gestione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati a richiesta personale hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

**ART. 14
(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

**ART. 15
(Scioglimento e rinvio)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**CENTRO DI ASCOLTO
DI COVERCIANO**

Sede V. M. Pratesi 11 50135 FIRENZE

TEL. 055 6122035

Scuola V. Rubieri 5 50137 FIRENZE

TEL. 055 667604

ONLUS C.F. 94050050486

04 LUG. 2019

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

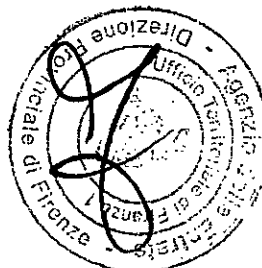
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE

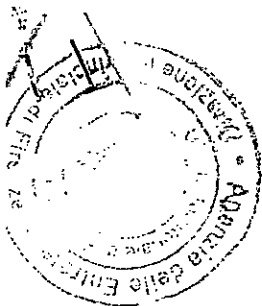
ATTO REGISTRATO IL..... AL

N. ESATTI EURO

ESATTE
IL DIRETTORE

5320





STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

" CENAC - Centro di Ascolto di Coverciano - ODV (organizzazione di volontariato), da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze, Via Mario Pratesi nr.11 -50135 Firenze.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalente di attività in favore di terzi, di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, nr. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa.

L'Associazione non ha scopo di lucro ma opera esclusivamente per fini di volontariato e quindi per la prestazione di attività personali, spontanee e gratuite, esclusivamente per fini di solidarietà, ed ha per scopo: l'incontro, l'ascolto e l'aiuto di qualsiasi persona in stato di bisogno; la diffusione della cultura della carità ed il sostegno dei gruppi caritativi parrocchiali e delle altre associazioni di volontariato; lo stimolo, l'informazione ed il coordinamento del volontariato cattolico. L'Associazione intende ispirarsi ai principi del volontariato cattolico e pertanto si impegna a rispettare gli indirizzi delle cinque Parrocchie fondatrici (Santa Caterina da Siena, Santa Maria a Coverciano, San Martino a Mensola, Santa Maria a Settignano e San Zanobi e Santi Fiorentini). A conferma di ciò le decisioni che saranno assunte, sia dal Comitato di gestione che dall'Assemblea degli associati, saranno sottoposte a ratifica da parte dei Soci fondatori.

Per il raggiungimento del suo scopo l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti o degli altri operatori volontari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dal Comitato di Gestione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Possono essere ammessi quali associati volontari, possibilmente presentati dalle Parrocchie aderenti, cittadini che accettano il presente Statuto ed i deliberati degli Organi sociali.

I soci si dividono in:

- soci fondatori: i Parroci pro-tempore delle Parrocchie indicate nell'atto costitutivo e di altre che siano ammesse;
- soci ordinari: volontari dietro presentazione di domanda, accolta o meno, a insindacabile giudizio, purché motivato, dal Comitato in carica.

I soci volontari attivi sono assicurati ai sensi dei Decreti ministeriali sul volontariato. Gli associati potranno essere espulsi, per gravi motivi o per morosità, su deliberazione dell'Assemblea; in nessun caso l'associato ceduto o espulso potrà pretendere il rimborso di quanto versato per quote o la liquidazione della propria quota.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge; ovvero per le ODV il numero minimo è di 7 associati.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato di Gestione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Comitato di Gestione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato anche con silenzio assenso.

Il Comitato di Gestione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato di Gestione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato di Gestione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Comitato di Gestione.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso.

ART. 7 **(Assemblea)**

L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata dal Comitato di gestione con lettere o mail spedite agli associati all'indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno cinque giorni prima, di quello stabilito per l'adunanza; ma sarà validamente costituita anche in mancanza di dette formalità, quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati ed il Comitato di gestione al completo. Le Assemblee potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché nel territorio della Repubblica italiana. L'Assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione o, in sua assenza, da persona eletta dalla stessa; le deliberazioni dovranno essere fatte constatare da verbale da redigersi (a cura di un Segretario nominato dalla Assemblea) su apposito libro o sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche sull'ammontare del contributo annuale degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera su quant'altro di interesse dell'Associazione venga a lei sottoposto dal Comitato di Gestione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi,
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Comitato di gestione)**

Il Comitato di Gestione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato di gestione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Comitato di Gestione è formato da un numero di 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato di gestione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato di gestione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato a maggioranza dai componenti del Comitato di Gestione una volta eletti dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Comitato di Gestione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato di Gestione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di Gestione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo da proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 12 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il "rendiconto di cassa" il primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato di Gestione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ed è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 13
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere tras verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato di Gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Gestione, tenuto a cura dell'organo;

Gli associati a richiesta personale hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 14
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

ART. 15
(Scioglimento e rinvio)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

CENTRO DI ASCOLTO
DI COVERCIANO

Sede V M. Prati 11 50135 FIRENZE

TEL. 055 6122035

Scuola V Rubieri 5 50137 FIRENZE

TEL. 055 667604

ONLUS C.F. 94050050486

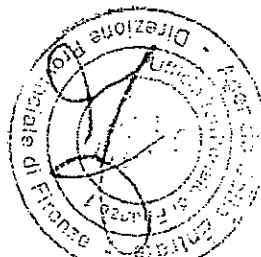
04 LUG. 2019

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE

ATTO REGISTRATO IL *04/07/2019* **AL**
N. ESATTI EURO *5320*

DIRETTORE



3 5320 04/07/2019

0,00 TzM19L005320000KB
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

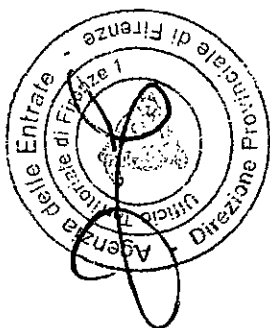
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM



1 8320 04/07 2013

0,00 TzM19L005320000KB
0,00 ordine identificativo
per eventuali allegamenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEM

